

Divisione Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 10/03

25 febbraio 2003

Sentenza della Corte nella causa C-59/01

Commissione/Italia

**LA CORTE RITIENE IN CONTRASTO CON IL DIRITTO COMUNITARIO
LA NORMATIVA ITALIANA CHE IMPONE IL CONGELAMENTO DEI
PREMI DELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA SUI VEICOLI A
MOTORE**

*Per contro, essa ammette l'obbligo per le compagnie di assicurazione di comunicare
i sinistri ad una banca dati*

La direttiva comunitaria del 1992 relativa all'assicurazione diretta ha la finalità di realizzare il mercato interno nel settore delle assicurazioni, sotto il duplice profilo della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi. Tale direttiva sancisce il principio della libertà tariffaria.

Un decreto legge del 1995 che ha trasposto la direttiva ha liberalizzato in Italia le tariffe dell'assicurazione auto obbligatoria (sino ad allora soggetta ad un regime di controllo dei prezzi, come nella maggior parte dei paesi europei). A seguito di un rincaro dei premi che ha potuto raggiungere il 400%, nel 2000 l'Italia ha adottato un decreto legge "recante disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte inflazionistiche" e riguardante diversi settori tra cui quello dell'assicurazione auto obbligatoria:

-- L'inflazione doveva essere fronteggiata in particolare con il congelamento dei premi di assicurazione auto obbligatoria, inizialmente per una durata di un anno. La norma valeva indistintamente tanto per le compagnie di assicurazione aventi la loro sede in Italia quanto per quelle che vi esercitavano la loro attività tramite succursali o nell'ambito di una libera prestazione di servizi.

-- Una banca dati è stata costituita allo scopo di combattere le pratiche fraudolente. Tutte le compagnie di assicurazione sono tenute a comunicare sistematicamente alla banca dati i sinistri a loro carico nonché a contribuire al suo finanziamento.

La Commissione europea ha visto in tali disposizioni una violazione del principio della libertà tariffaria e del regime di scambio di informazioni previsto dalla direttiva del 1992 e ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia un ricorso contro la Repubblica italiana. Benché il congelamento delle tariffe sia nel frattempo venuto meno, la Commissione ha espressamente mantenuto il proprio ricorso.

La Corte accoglie la domanda della Commissione relativa alle limitazioni tariffarie introdotte dalla normativa italiana.

Secondo la Corte, la direttiva intende garantire il principio della libertà tariffaria nel settore dell'assicurazione auto obbligatoria, il che implica il divieto di ogni sistema di notifica e di approvazione delle tariffe a meno che esso non faccia parte di un sistema generale di controllo dei prezzi.

La Corte constata che la disciplina tariffaria prevista dalla normativa italiana restringe notevolmente la libertà tariffaria delle compagnie di assicurazione, ivi comprese quelle che esercitano le loro attività in regime di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.

La Corte considera che la disciplina italiana costituisce un intervento puntuale nel settore dell'assicurazione auto obbligatoria senza un nesso diretto con le varie misure prese in altri settori di cui fa cenno il governo italiano. Pertanto, essa **non può essere giustificata come parte di un sistema generale di controllo dei prezzi.**

La Corte respinge invece la domanda della Commissione vertente sull'obbligo delle compagnie di assicurazione di comunicare ad una banca dati i sinistri a loro carico.

Essa ricorda che la direttiva prevede lo scambio di dati essenziali tra autorità nazionali al fine di evitare ostacoli ingiustificati all'esercizio della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi; la raccolta di informazioni prevista dalla normativa italiana ha una finalità di lotta alle frodi diversa da quella perseguita dalla direttiva.

Poiché i due meccanismi non perseguono la stessa finalità, la Corte ritiene che essi non debbano essere considerati incompatibili l'uno con l'altro.

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione, che non impegna la Corte di giustizia.
Lingue disponibili: FR, EN, IT*

*Per il testo integrale della sentenza consultare la nostra pagina Internet **www.curia.eu.int**
a partire dalle ore 15 di oggi.*

*Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa E. Cigna
tel. (352) 43 03 25 82 fax (352) 43 03 26 74.*

*Talune immagini dell'udienza sono disponibili su "Europe by Satellite" -
Commissione europea, DG X, Servizio Stampa e Informazione,
L-2920 Lussemburgo, tel. (352) 4301 35177, fax (352) 4301 35249
o B-1049 Bruxelles, tel. (32) 2 2964106, fax (32) 2 2965956 o (32) 2 2301280.*